

Partnership Ei-Tech ANDEC

Con il numero di settembre di Ei-Tech è iniziata la collaborazione con ANDEC, l'Associazione Nazionale Importatori e Produttori di Elettronica Civile che raggruppa molte fra le più rappresentative aziende del settore.

Un appuntamento fisso con i nostri lettori. Ogni mese il presidente dell'Associazione, l'avvocato Maurizio Iorio, in questo spazio esprimerà pareri circostanziati su temi specifici che riguardano leggi, normative, nonché temi caldi riferiti al settore dell'Elettronica di Consumo al fine di offrire un valido supporto informativo in chiave tecnico-legale. Nella sua doppia veste di presidente di ANDEC-Confcommercio e di avvocato professionista in Milano, Maurizio Iorio sviluppa con la nostra rivista una partnership tesa ad informare con puntualità e precisione tutti gli operatori del settore ai quali, insieme, desideriamo offrire un servizio che possa contribuire allo sviluppo di idee e proposte per affrontare al meglio le sfide di un contesto competitivo e in continuo cambiamento.



Fin dalla sua costituzione avvenuta nel 1983, ANDEC sostiene e promuove il settore presso

enti e istituzioni, cura il rapporto con la pubblica amministrazione e con gli organi legislativi, offre consulenza e assistenza in tutti i campi d'interesse. ANDEC costituisce una rete di aziende che hanno finalità, istanze e obiettivi simili, nella consapevolezza che solo facendo parte di un gruppo si favorisce lo sviluppo del sistema di mercato, individuando il giusto approccio e la giusta soluzione ai problemi specifici legati alle attività d'impresa.

Iscrizione all' ENASARCO degli agenti in Italia di aziende straniere

Desidero anzitutto ricordare, per i non addetti ai lavori, che ENASARCO è l'ente previdenziale degli agenti di commercio, presso il quale - previa iscrizione - vanno tra l'altro pagati i contributi previdenziali sia da parte delle case mandanti che da parte degli agenti e va accantonata, entro il 31 marzo di ogni anno, una componente (denominata FIRR) dell'indennità di cessazione prevista dai correnti Accordi Economici Collettivi del Commercio (art. 12) e dell'Industria (art. 10).

L'ENASARCO è un ente privato, istituito tuttavia con una norma di legge (Legge n. 12 del 2.2.1973), il cui Regolamento ("Regolamento delle Attività istituzionali") è approvato dal Ministero dello Sviluppo economico e da quello del lavoro, e che è soggetto a sorveglianza ministeriale. Malgrado tale controllo pubblico, l'ENASARCO rimane un ente privato e, come tale, NON può emanare norme aventi forza di legge.

Fatte queste doverose premesse, ricordo che fino al 31.12.2003, il Regolamento dell'ENASARCO non prevedeva alcun obbligo per le società straniere con agenti in Italia, di iscriverli al suddetto ente.

Infatti, ai sensi del Regolamento, erano a tal fine obbligate solo le società straniere che avevano in Italia una qualche sede o dipendenza, intendendosi per tali, ad esempio, le filiali, gli uffici di rappresentanza, gli uffici commerciali incaricati di coordinare la forza vendita in loco.

Dal 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il nuovo Regolamento dell'ENASARCO, ai sensi del quale (art. 2.2.) anche **"I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia devono iscriversi alla fondazione (ENASARCO) i propri agenti operanti in Italia..."**.

Tuttavia, l'ENASARCO è e rimane un ente privato, il cui regolamento, anche se approvato con decreto ministeriale da parte dei ministeri competenti, NON costituisce norma di legge e NON ha, né può avere, forza di legge.

Ricordo inoltre che la legge istitutiva dell'ENASARCO, che ho sopra citato (L. n. 12 del 2.2.1973), all' art. 5 NON prevede alcun obbligo di iscrizione per le aziende straniere,

salvo il caso che, come si è detto, queste abbiano *"... una sede o una qualsiasi dipendenza in Italia"*.

Ne consegue che le società con sede all'estero, prive di dipendenze in Italia, e con agenti qui operanti, devono ritenersi tuttora non legalmente tenute ad iscriversi all'ENASARCO i propri agenti, anche se, ovviamente, possono volontariamente obbligarci a farlo.

A tal fine l'ENASARCO prevede la sottoscrizione da parte della casa mandante straniera di una dichiarazione formale, ovviamente di carattere non pubblicistico ma comunque vincolante, definita *"atto d'obbligo"*, con cui l'azienda si assume l'onere di versare i contributi e di osservare le norme del regolamento ENASARCO.

Ciò detto, occorre rilevare che potrebbe essere conveniente per le "case" straniere iscriversi volontariamente all'ENASARCO i propri agenti: ciò al fine di minimizzare per quanto possibile i rischi attualmente connessi alla scelta della modalità di calcolo dell'indennità di cessazione degli agenti di commercio.

Ricordo infatti (ho recentemente partecipato ad un convegno sull'argomento, e posso rendere disponibile il testo del mio intervento a chi è interessato), che malgrado l'evoluzione giurisprudenziale innescata da un'importante sentenza della Corte di Giustizia europea del 26 marzo 2006, si confrontano tuttora - dentro e fuori le aule di giustizia italiane - due metodi di calcolo: uno, in genere più favorevole ai preponenti, che fa riferimento ai vigenti AEC e che comporta l'accantonamento annuale - entro il 31 marzo - di una quota dell'indennità presso l'ENASARCO, ed un altro, in genere più favorevole agli agenti, che fa riferimento ad una certa lettura della direttiva comunitaria (D. 86/656/CE) che ha "riscritto" la disciplina di legge dell'indennità di cessazione del contratto di agenzia (art. 1751 cc).

In questo contesto, l'iscrizione dell'agente all'ENASARCO e l'accantonamento periodico del FIRR può rendere più sostenibile l'applicazione del metodo di calcolo ex AEC, e comunque contribuire, rendendola di fatto meno onerosa per le case, al raggiungimento di una eventuale transazione tra le parti.

Avv. Maurizio Iorio ©



Maurizio Iorio
Avvocato in Milano
Presidente di Andec -
Confcommercio
maurizio.iorio@andec.it
mauior@tele2.it